



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI



ELEZIONI FONDO di PREVIDENZA ex-ESONERATO

Dal prossimo 20 febbraio i colleghi assunti in Banca CR Firenze entro il 31/12/1990 saranno chiamati a eleggere i **propri rappresentanti** nel **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del Fondo di Previdenza ex Esonerato e al relativo **COLLEGIO SINDACALE**.

Le scriventi OO.SS., unitariamente, propongono le seguenti candidature :

GIANNI DANTI

candidato alla carica di Amministratore quale rappresentante degli iscritti in servizio.

ROBERTO BONINSEGNI

candidato alla carica di Sindaco revisore.

I colleghi proposti - entrambi in servizio - sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal D.M. 79/2007.

GIANNI DANTI, ex-funziionario passato nell'area della **dirigenza allargata** con il Ccnl 11/7/1999, ha operato per molti anni quale responsabile della **sala operativa della Borsa di Banca CR Firenze**. Ha inoltre coperto funzioni di direttore della Sede di Firenze ed è attualmente direttore della filiale 21 di Firenze. E' un candidato che non ha cariche sindacali e **si propone in qualità di dipendente iscritto al Fondo di Previdenza e pertanto con le giuste motivazioni per tutelare al meglio gli interessi dei colleghi e pensionati iscritti.**

ROBERTO BONINSEGNI esercita attualmente il ruolo di **sindaco revisore** per vari Fondi Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo oltre ad aver ricoperto e ricoprire incarichi connessi al controllo della spesa e buona gestione di amministrazioni pubbliche e private.

Riteniamo tali competenze fondamentali per rappresentare al meglio gli interesse di attivi e pensionati, interessi che si garantiscono solo con una **oculata e proficua gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Fondo**, per mantenerne la solidità e l'equilibrio attuariale.

Gli organi amministrativi del Fondo hanno bisogno di professionisti dotati delle competenze necessarie a gestirne la complessa realtà con **equilibrio e spirito di servizio** facendo sì che non si corra il rischio che possano ripetersi quegli sgradevoli, inqualificabili e pretestuosi episodi di **forte litigiosità** all'interno del **Consiglio di Amministrazione** che in passato ne hanno impedito un corretto funzionamento fino a provocarne il **commissariamento da parte dell'Organo di Vigilanza - Covip**.

Oggi, quello che è bene scongiurare è il **pericolo che possano ripetersi azioni** portate avanti con la sola finalità di **minare la stabilità del Fondo ed esporlo al rischio di un nuovo commissariamento**.

Queste OO.SS. hanno sempre seguito le vicende del Fondo di Previdenza e particolare attenzione hanno riservato alle **azioni legali** che lo coinvolgessero. Riteniamo infatti che ove diritti siano lesi sia doverosa l'azione, ma riteniamo altresì che **non si debba mai perdere di vista il bene collettivo** che il Fondo rappresenta per i pensionati e per gli attivi e che ci debba essere il **massimo rispetto verso le norme che regolamentano le prestazioni previdenziali**, frutto dei **numerosi e faticosi accordi fra le Fonti Istitutive** che hanno caratterizzato la vita del Fondo.

Al fine di rappresentare al meglio gli interessi di attivi e pensionati riteniamo che le persone che le scriventi OO.SS. propongono di votare dovranno avere anche il compito di:

- **vigilare e denunciare** operazioni in conflitto di interessi;
- **denunciare** la presenza di azioni legali che, con finalità pretestuose, possono **compromettere la stabilità del Fondo** favorendo categorie di iscritti che risulterebbero ingiustamente privilegiate a danno di tutti gli altri aventi diritto di fatto alterando i principi costitutivi del Fondo di Previdenza.

Ricordiamo infine ai colleghi che gli **Amministratori non hanno né la prerogativa né la delega per modificare le prestazioni del Fondo**. Il loro compito è quello di amministrare al meglio e nel rispetto delle Leggi e delle direttive Covip, il patrimonio del Fondo stesso, al fine di mantenerne la solidità e l'equilibrio attuariale.

La modifica delle prestazioni o la trasformazione del Fondo per la costituzione dei c.d. ZAINETTI, anche finalizzata alla confluenza in altro Fondo spettano alle sole Fonti Istitutive (Sindacato ed Azienda) e sono sottoposte al personale, che è chiamato ad esprimersi tramite referendum.

**Quindi, eventuali inviti a votare un candidato, con la promessa di migliorare le prestazioni per gli iscritti o di fare gli ZAINETTI sono soltanto dei
MESSAGGI ELETTORALI PRIVI DI CONSISTENZA.**

Riteniamo utile ricordare che **il Fondo**, come previsto dalla Statuto approvato in data 14/1/2011, **ha la funzione di INTEGRARE la pensione INPS fino a raggiungere la percentuale del:**

- **85%** della retribuzione pensionabile per i dipendenti che percepiscono una retribuzione complessiva media imponibile inferiore a quella prevista dal CCNL per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello (si tratta di fatto degli Ausiliari, Impiegati e Quadri Direttivi fino al 3° livello);
- **82%** della retribuzione pensionabile per i dipendenti che percepiscono una retribuzione complessiva media imponibile pari o superiore a quella prevista dal CCNL per la categoria dei Quadri Direttivi di 4° livello ed inferiore a quella prevista per la categoria dei dirigenti (si tratta di fatto degli ex Funzionari, dei Quadri Direttivi di 4° livello e dei Dirigenti della c.d. dirigenza allargata introdotta con il CCNL 11/7/1999);
- **78%** della retribuzione pensionabile per i dipendenti che percepiscono una retribuzione complessiva media imponibile pari o superiore a quella prevista dal CCNL per la categoria dei Dirigenti, con corrispondente numero di scatti di anzianità (si tratta di fatto degli ex Dirigenti di gr. 4 antecedenti il CCNL 11/7/1999). Tale percentuale è elevata all'82% con 37 anni di anzianità contributiva.

In tutti i casi la pensione è calcolata in trentacinquesimi. La percentuale di pensione è quindi ridotta se in presenza di una anzianità contributiva Fondo inferiore a 35 anni.

Inoltre, in caso di un aumento retributivo diverso da quelli conseguiti per automatismo, la retribuzione contrattuale complessiva presa a riferimento per determinare la percentuale applicabile è calcolata sulla media degli ultimi 48 mesi di servizio.

Per **retribuzione pensionabile** s'intende quella costituita dalle seguenti voci (art. 28):

- stipendio ed emolumenti equiparati (paga base, differenza aziendale, indennità di carica, carica aziendale, scatti biennali di anzianità, maggiorazione e/o indennità di laurea, benefici economici funzionali, assegni *ad personam*, assegni di anzianità);
- indennità di mensa, indennità di scala mobile, assegno ex accordo 4.1.88 e, per il solo personale direttivo, indennità di rappresentanza, di funzione, e dirigenti;
- Premio di Rendimento in misura pari all'importo erogato a tale titolo ma comunque non oltre quello stabilito con l'accordo del 10/06/1994 e cioè l'odierno Quadro Direttivo di 2° livello. Alla luce delle innovazioni introdotte dal CCNL 11/7/99 in tema di retribuzione l'individuazione del Premio pensionabile viene effettuata tenendo conto della quota standard di Premio incorporata nella nuova voce stipendio.
- ogni altra voce non ritenuta altrimenti utile a retribuzione pensionabile. Ciò si riferisce agli accordi (uno per i funzionari, l'altro per gli impiegati e quadri) del giugno 1996 con i quali fu prevista la non pensionabilità del premio di produttività/VAP. Al fine di non creare nocumeto ai dipendenti ancora in servizio ed iscritti al Fondo di Previdenza (rispetto ai pensionati che già beneficiavano della pensionabilità del Vap) fu disposta la pensionabilità Fondo di voci retributive altrimenti non utili **nei limiti degli importi di Vap messi in pagamento nel 1995**.